



TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Civile – Ufficio Fallimentare

così composto:

dott.ssa Paola Cappello

Presidente

dott.ssa Maria Teresa De Sanctis

Giudice rel.

dott.ssa Martina Badano

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 173 L.F. nel procedimento di concordato preventivo n. **8/2018 Reg. Conc.** promosso da **A.M.A.T. S.p.A.** (ora **A.M.A.T. S.p.A. in liquidazione**), in persona del Liquidatore Sociale, con sede legale in Imperia (IM), Via San Pio da Pietrelcina, n. 42, C.F. - Partita I.V.A. n. 01295850083, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Andrea Pericu e Alessandro Bonati del Foro di Genova, presso il cui studio ha eletto domicilio, come da delega in atti,

premesso che in data 2.12.2021 il Tribunale ha aperto il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo della società **A.M.A.T. S.p.A.** in liquidazione, espletando gli incombeni di legge;

visti l'esito della comparizione delle parti, tenuto conto della memoria prodotta dalla società e delle conclusioni in atti;

dato atto che nessun creditore ha presentato istanza di fallimento né è stata presentata richiesta del P.M. per la dichiarazione di fallimento della società all'esito del procedimento di revoca;

considerato che il procedimento di revoca è stato aperto d'ufficio sulla scorta dell'informativa del Commissario Giudiziale dell'11.11.2021 ed alla luce della nuova richiesta di rinvio dell'adunanza dei creditori sulla quale il Commissario ha espresso parere sfavorevole, allo scopo di valutare se – dati l'esito sfavorevole del contenzioso proposto da Amat avanti al Giudice Amministrativo, la riconsegna a Rivieracqua Scpa degli impianti del servizio idrico integrato, il decreto commissariale di determinazione dell'importo del valore di rimborso dovuto ad Amat e la revoca dell'ammissione di Rivieracqua alla procedura di concordato preventivo disposta dal Tribunale con decreto del 10.11.2021 - permangano le condizioni di ammissibilità della proposta concordataria di Amat e se la procedura concordataria in corso sia compatibile con i tempi richiesti da Amat per l'aggiornamento della proposta e del piano del 6.5.2019,

che assumevano l'incasso del valore di rimborso al momento del subentro del gestore unico, ipotizzato a fine 2023;

ritenuto preliminarmente necessario ricordare che l'art. 173 l.fall. prevede quale presupposto per la revoca dell'ammissione non soltanto il compimento di atti di frode, ma anche l'evenienza, di cui al comma 3 parte finale, per la quale in qualsiasi momento risulti che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato;

Si ricorda che Amat ha depositato il 5.11.2018 il ricorso per l'ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo ed il 6.5.2019 ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall.; con il decreto di ammissione dell'8.4.2020 il Tribunale ha aperto la procedura, ritenendo che *“allo stato, la proposta concordataria non presenta motivi di inammissibilità, salva ogni ulteriore verifica sulla fattibilità del piano, da effettuarsi nel corso della procedura”*, anche in considerazione del fatto che *“il quadro dell'intero comparto idrico si presenta incerto con conseguenti ricadute in ordine alla determinazione definitiva del valore di rimborso spettante ad A.M.A.T. s.p.a. ed ai tempi, modalità ed entità del suo pagamento da parte del gestore subentrante”*;

il piano del 6.5.2019 quantificava il valore di rimborso dovuto al gestore cessato ex art. 153 co. 2 del d.lgs. n. 152/2006 – richiamando a sostegno della ragionevolezza dell'importo esposto nel piano, la delibera della Provincia n. 59/2017 di Aggiornamento del valore di indennizzo approvato con precedente delibera n. 30 del 19/05/2016 - in € 22.494.792 (anno 2018) ed in € 25.136.642 alla data del 31.12.2023, fino alla quale era prevista la prosecuzione in capo alla società dell'attività di gestione; la proposta prevedeva l'integrale pagamento delle prededuzioni e dei crediti privilegiati e nella misura del 90,09% dei crediti chirografari entro la data del 31.03.2024, ossia entro tre mesi dalla data del subentro del gestore unico, ipotizzato dal piano a fine anno 2023;

orbene, va osservato che la bozza della modifica della proposta, allegata alla richiesta di rinvio (del 29.11.2021), non rispondendo ai requisiti prescritti dall'art. 161 commi 2, lett. e), e 3 l.fall., non è suscettibile di integrare rituale modifica della proposta da parte del debitore ed in quanto priva di valenza giuridica agli effetti dell'art. 172 comma 2 l.fall non è sottoponibile al vaglio degli organi della procedura ed al voto dei creditori, con la conseguenza che non può trovare ingresso in questa sede alcuna valutazione di merito dei suoi contenuti;

emerge come evidente che la società non è stata in grado di formulare una nuova proposta e un nuovo piano debitamente attestati, funzionali a sorreggere la prosecuzione della procedura di concordato in corso e coerenti con il sopravvenuto corso degli eventi che hanno inciso sulle assunzioni poste a base della proposta ammessa;

avuto riguardo, pertanto, alla proposta e al piano di Amat del 6.5.2019, va rilevato che la programmata cessione, alla data del 31.12.2023, dei beni del servizio idrico integrato

a Rivieracqua è divenuta impossibile, stanti la conclusione in senso sfavorevole ad Amat del contenzioso in essere avanti al Giudice Amministrativo (per la cui ricostruzione si rinvia al decreto del 2.12.21 di apertura del presente procedimento) ed il perfezionamento dell'iter amministrativo di subentro di Rivieracqua ad Amat nella gestione del servizio idrico nei Comuni di Imperia, Pontedassio, Diano Arentino e Diano San Pietro, e considerata l'insussistenza di un diritto da parte di Amat alla ritenzione degli impianti del SII sino alla corresponsione del valore di rimborso, pur se dovuto ex art. 153 co. 2 del d.lgs. n. 152/2006;

ne deriva che il giudizio di fattibilità a suo tempo formulato dall'attestatore del piano era ancorato ad un complesso di dati non più – ad oggi – coerenti con la realtà, sicchè si è in presenza di un piano superato e non attuabile;

a ciò si aggiunga che nelle more dello svolgimento della procedura è intervenuta la revoca – disposta dal Tribunale di Imperia con decreto del 10 novembre 2021 - dell'ammissione di Rivieracqua al concordato preventivo;

pur se nel patrimonio aziendale di Amat è presente un credito di € 9.491.221,00 verso Rivieracqua, come determinato in virtù del decreto del Commissario ad acta n. 18 del 01.12.2021 - di modo che, al netto della prededuzione, la consistenza di cassa alla data del 31.12.2021 è di circa 3 milioni, atteso che il predetto decreto commissariale ha disposto che quanto percepito dalla società a titolo di incremento tariffario non dovuto (circa 1 milione di euro) venga decurtato dal Valore Residuo da corrispondere ad Amat da parte di Rivieracqua (pari ad € 10.500.000) - va rilevato che l'interruzione del percorso concordatario di Rivieracqua Scpa e la mancanza, allo stato, di una proposta di pagamento del credito spettante ad Amat certa e vincolante per la debitrice, fanno emergere l'inidoneità del piano di Amat del 6.5.2019 a soddisfare i propri creditori nel rispetto dei termini di adempimento previsti e comunque in tempi che possano essere apprezzati come concretamente realizzabili con sufficiente grado di ragionevolezza e sulla base di dati verificabili;

del resto, la mancanza di attestazione a sostegno della bozza di modifica della proposta appare confermare che non sussistono, allo stato, dati certi e oggettivamente valutabili su cui basare una previsione seria di pagamento dei creditori;

vanno in questo contesto confermate le considerazioni già svolte nel decreto di apertura del presente procedimento di revoca, secondo cui i termini di pagamento dei propri debiti (in rate ed in cinque anni) previsti da Rivieracqua scpa nella missiva del 26.11.2021 indirizzata ad Amat (allegata alla richiesta di proroga dell'adunanza dei creditori), con la quale Rivieracqua ha comunicato ad Amat l'intenzione di presentare domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., risultano, allo stato, aleatori, incerti e condizionati al verificarsi di eventi futuri (omologa dell'accordo di ristrutturazione a seguito dell'approvazione del piano d'ambito dell'ATO imperiese e dell'approvazione della tariffa unica d'ambito da parte della ARERA, copertura del deficit patrimoniale di Rivieracqua, ricapitalizzazione e finanziamento);

alla luce di quanto precede, la previsione del pagamento dei chirografari entro fine marzo del 2024, contenuta nella proposta di Amat del 6.5.2019, non appare più ragionevolmente realizzabile e l'incertezza circa tempi, modalità e percentuale di pagamento da parte di Rivieracqua del proprio debito verso Amat rende, allo stato, aleatorio prevedere il pagamento dei creditori entro tempi ragionevolmente contenuti;

considerato che il ricorso ai sensi dell'art. 161 l.f. per concordato preventivo di Amat è stato depositato il 6.5.2019, che l'apertura della procedura è dell'8.4.2020, che non risulta superabile in termini ragionevoli la criticità connessa all'aggiornamento del piano e della proposta concordatari, pur se dipendente da fattori, almeno in parte, al di fuori della disponibilità della società ricorrente;

ritenuto opportuno sul punto ricordare che, come evidenziato nel precedente di questo Tribunale (reso con la pronuncia in data 10.11.2021 del decreto di revoca del concordato preventivo di Rivieracqua Scpa): *“il fattore tempo attiene, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione riportato nella sentenza SU n. 1521/2013, ai profili di fattibilità della proposta nell'accezione “dell'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura” (causa concreta) su cui l'organo giudiziario ha piena cognizione pur nel contesto dell'ampia valorizzazione della natura negoziale della disciplina concordataria: si legge in particolare nella sentenza che, in ordine al profilo temporale: “la limitazione del diritto dei creditori e la lievitazione dei costi di gestione per effetto del protrarsi della procedura trovi un fisiologico bilanciamento nella previsione di un ristretto termine di durata della procedura (la L.F., articolo 181, prevede infatti che l'omologazione del concordato debba intervenire nel termine di sei mesi - a seguito della modifica introdotta dalla legge 6.8.2015 n. 132 nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell' articolo 161 – prorogabile una sola volta di sessanta giorni (...)) mentre la legge Fall. art. 137, richiamato dall'art. 186 l.f. in tema di risoluzione, stabilisce che il relativo ricorso deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Ne consegue la rilevanza del profilo relativo ai tempi di adempimento indicati dal debitore nella proposta e l'incidenza di detto aspetto sulla valutazione di quest'ultima nei suoi termini complessivi e quindi, per la parte di specifico interesse, sul giudizio di fattibilità del concordato”;*

considerato che nella specie il piano ammesso prevedeva il saldo dei chirografari entro la fine del marzo 2024; ritenuto che, allo stato, la durata della procedura non è stimabile con certezza, posto che è stata prospettata la possibilità che il nuovo piano – da predisporre – preveda il pagamento in cinque anni dei creditori a condizione, tuttavia, che le prospettive di ristrutturazione del debito di Rivieracqua si concretizzino in tal senso e considerato che non vi è ancora in ultima analisi un piano definitivo da vagliare;

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, revoca l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della società A.M.A.T. S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante;

dispone che del presente decreto sia data immediata comunicazione al P.M. a cura della cancelleria che provvederà anche alle comunicazioni di legge, e che sia data dal Commissario Giudiziale comunicazione a mezzo pec a tutti i creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2 L.F.

Così deciso in Imperia, il 16.02.2022

Il Giudice rel.
dott. Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente
dott.ssa Paola Cappello